

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2020, n. 033/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

Modifiche approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 6, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).
DPRReg. 8/5/2024, n. 053/Pres. (B.U.R. 22/5/2024, n. 21).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 4	Iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art. 5	Modalità di comunicazione degli atti
Art. 6	Regime di aiuto
Art. 7	Modalità per la presentazione delle domande
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Ammontare del contributo
Art. 10	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 11	Documentazione giustificativa della spesa
Art. 12	Erogazione del contributo in via anticipata
Art. 13	Cause di rideterminazione del contributo concesso
Art. 14	Cause di revoca e decadenza del contributo concesso
Art. 15	Ispezioni e controlli
Art. 16	Rinvio
Art. 17	Norme transitorie
Art. 18	Abrogazione
Art. 19	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di tutelare la salute in caso di maternità e considerato che ai professionisti non spetta l'istituto del congedo parentale, il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria, di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) ufficio competente: il Servizio in materia di professioni dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia;
 - b) figlio handicap grave: i minori in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), esclusi i minori ricoverati a tempo pieno presso struttura ospedaliera o istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
 - c) famiglia anagrafica: è il nucleo familiare così come definito dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
 - d) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
 - e) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel piano analitico delle spese di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b);
 - f) reddito professionale: si intende quello definito a norma dell'articolo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata).

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;

- b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
- c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

- a) hanno la residenza nel territorio regionale;
- b) esercitano l'attività professionale con sede legale o domicilio fiscale ovvero con sede operativa nel territorio regionale;
- c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

Sono esclusi i soggetti che sono:

- 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
- 3) collaboratori di impresa familiare;
- 4) artigiani;
- 5) commercianti;
- 6) coltivatori diretti;
- 7) titolari di impresa individuale;
- 8) amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l'esercizio della propria attività professionale.

3. Hanno diritto al contributo coloro che hanno la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 del Codice civile e non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di seguito elencate, che si sostanziano in interventi atti a conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità:

- a) attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa affidata dal richiedente, nei seguenti casi:

- 1) accertata gravità o complicità della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicità e fino alla data presunta del parto risultante dal medesimo certificato;
 - 2) necessità di conciliazione determinata dalla nascita del figlio, da fruirsi a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico, e fino al compimento del terzo anno di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, e, in ogni caso, per un periodo massimo di sei mesi per ciascun figlio, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato;
 - 3) necessità di conciliazione determinata dalla nascita del figlio con handicap grave, da fruirsi a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico, e fino al compimento dell'ottavo anno di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, fino a un massimo di dodici mesi per ciascun figlio con handicap grave, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato.
- b) spese per la fruizione di servizi di baby sitting. L'intervento deve soddisfare i seguenti requisiti:
- 1) essere richiesto da soggetti con esigenze di conciliazione determinate dalla genitorialità, in presenza di figli fino a tre anni o fino a otto anni, se minore con handicap grave;
 - 2) essere svolto da persone iscritte presso gli sportelli "Si.Con.Te", attivati presso i Centri per l'Impiego, ovvero iscritte agli elenchi di baby sitter istituiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) o diversamente disposto con decreto del Direttore di Servizio;
 - 3) essere effettuato con contratto individuale di lavoro domestico, con inquadramento di livello almeno B Super, con mansioni di assistenza e cura a bambini ovvero mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui dall'articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo);
 - 4) non essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con i genitori del minore al quale è riferita l'iniziativa finanziata.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) comportanti la sostituzione o la collaborazione con il professionista richiedente il beneficio, devono essere comprovati con atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o collaboratore e tale atto deve contenere:

- a) le competenze lavorative del professionista sostituto o del professionista collaboratore, per il tipo di attività che si intende affidare;
- b) il compenso da corrispondere al professionista sostituto o collaboratore, in relazione alla durata prevista dell'incarico sostitutorio o di collaborazione, vistato per congruità dal Consiglio dell'Ordine o Collegio di pertinenza o dall'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che:
 - 1) il rapporto di sostituzione o collaborazione non coinvolge soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato, societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il richiedente ovvero con i componenti dello studio associato o della società;
 - 2) l'attività svolta dal collaboratore o sostituto non è affidata da committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado e che la sostituzione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) è ammessa la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 2.000,00 euro mensili.

4. Qualora il beneficiario intenda chiedere l'erogazione del contributo riferito agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) in via anticipata, secondo quanto disposto dall'articolo 12, sono ammesse a contributo il premio e le spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate da banche o istituti assicurativi nell'interesse del professionista beneficiario, nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro a condizione che l'importo anticipato sia esclusivamente utilizzato per il pagamento degli oneri riferiti all'istanza di cui al presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) è ammessa la spesa riferita al compenso per il servizio di baby sitting, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare complessivamente il limite massimo di 2.500,00 euro. Nel

caso in cui l'intervento di conciliazione sia riferito a un minore con handicap grave il limite massimo è elevato a 4.000,00 euro.

6. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

7. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo a carico del richiedente.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti, separati legalmente e non conviventi, il contributo spetta nella misura del cinquanta per cento di quanto determinato a norma dell'articolo 9, comma 5 del presente Regolamento per genitore ovvero nella misura del cento per cento in caso di rinuncia da parte di un genitore a favore dell'altro. Nel caso in cui il figlio sia affidato in via esclusiva a un genitore il contributo spetta al genitore affidatario nella misura del cento per cento di quanto determinato a norma dell'articolo 9, comma 5 del presente Regolamento.

9. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2.

10. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000, devono essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 5

(Modalità di comunicazione degli atti)

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6

(Regime di aiuto)¹

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

Art. 7

(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente, prima dell'avvio degli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 per la presentazione della domanda;

¹ Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 8/5/2024, n. 053/Pres. (B.U.R. 22/5/2024, n. 21). Le modifiche trovano applicazione ai procedimenti relativi alle istanze di contributo presentate dall'1 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 1, DPRReg. 053/2024.

- b) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
- c) piano di spesa analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- e) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
- f) nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese riferite a rapporti di collaborazione o sostituzione:
 - 1) copia dell'atto scritto di cui all'articolo 4, comma 2;
 - 2) dichiarazione recante il consenso alla collaborazione ovvero alla sostituzione da parte degli altri soci o associati, nel caso in cui il professionista richiedente faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato;
- g) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, attestante la volontà di fruire di servizi di baby sitting a mezzo contratto di lavoro domestico ovvero attivando prestazione di lavoro occasionale con utilizzo del Libretto Famiglia, la relativa spesa e le modalità di esecuzione del servizio di baby sitting, nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese per la fruizione del servizio medesimo;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'eventuale rinuncia al contributo da parte di un genitore a favore dell'altro, nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti separati legalmente e non conviventi;
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'handicap grave, nel caso in cui l'istanza sia presentata per interventi di conciliazione riferiti a un minore con handicap grave.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7, è consentito presentare per ciascun figlio non oltre tre domande di contributo fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 5.

4. Il numero massimo di domande di contributo è elevato a cinque, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 5, qualora l'intervento di conciliazione sia rivolto ad un minore con handicap grave.

5. È consentito chiedere un successivo contributo solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla precedente domanda. Ai fini della concessione del contributo le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa, di cui all'articolo 4, comma 5 e, tale limite non può essere superato,

calcolando cumulativamente i contributi eventualmente erogati per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa. La concessione di successivi contributi avviene solo dopo l'avvenuta erogazione del contributo riferito alla domanda precedente.

6. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, qualora un genitore abbia già presentato la domanda di contributo per uno qualsiasi degli interventi di cui al presente regolamento, l'altro genitore non può presentare domanda di contributo per il medesimo figlio.

7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 3 e 6, nel caso di genitori, entrambi professionisti, che siano separati legalmente e non conviventi, è consentito a ciascun genitore di presentare la domanda a norma dell'articolo 4 comma 8, anche per la parte di contributo residuo, nel limite massimo consentito dall'articolo 9, comma 5. Nel caso di sopravvenuto affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, alle medesime condizioni, è consentito solamente al genitore affidatario presentare domanda.

Art. 8

(Concessione del contributo)

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) l'ammissibilità della spesa e la concessione del contributo;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.
- d) l'archiviazione ovvero il rigetto della domanda.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, è pari:

- a) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale;
- b) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
- c) al 40 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
- d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. Qualora l'istanza sia presentata per interventi di conciliazione riferiti a un minore con handicap grave le percentuali di cui al precedente comma sono elevate rispettivamente del 10%.

3. Limitatamente all'intervento previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) l'ammontare del contributo è elevato all' 80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio di pertinenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi.

4. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il reddito professionale netto da considerare, ai fini del calcolo

del contributo di cui al comma 1, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

5. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario per ciascun figlio non può superare il limite massimo pari a euro 6.000,00 ovvero euro 8.000,00 nel caso in cui l'intervento sia rivolto ad un minore con handicap grave.

6. I contributi possono essere fruiti fino al raggiungimento dei limiti di età del minore previsti dall'articolo 4 del presente regolamento per ciascun intervento per cui viene presentata domanda.

7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo e anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Le spese degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro sessanta giorni dalla data dalla cessazione del rapporto di sostituzione o di collaborazione ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata delle iniziative realizzate, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'intera durata del periodo contributivo.

2. Le spese degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata delle iniziative realizzate, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'intera durata del periodo contributivo;
- f) qualora l'intervento sia stato effettuato mediante contratto individuale di lavoro domestico, copia del contratto di lavoro subordinato stipulato corredato da:
 - 1) copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto;
 - 2) cedolini paga ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati il compenso erogato, le eventuali ritenute previdenziali obbligatorie e di legge, IVA e l'IRPEF;
 - 3) attestati di pagamento IRPEF, INPS, INAIL, (Modello F23), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute o altre imposte obbligatorie versate.
- g) copia della certificazione INPS attestante le giornate di svolgimento della prestazione e i relativi importi, qualora l'intervento sia stato effettuato mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui dall'articolo 54 bis, legge 96/2017.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2.

5. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso con unico provvedimento per le spese ammesse a norma dell'articolo 4, comma 1 lettera a) e lettera b), l'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione di spesa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui ai commi 4 e 5 è sospeso.

Art. 11

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è costituita da fattura o da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - b) è intestata al soggetto beneficiario;
 - c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2
2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno o carte di pagamento.
3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato con estratti conto bancari o postali, intestati al beneficiario, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.
4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.
5. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

Art. 12

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. Limitatamente agli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa

regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13

(Cause di rideterminazione del contributo concesso)

1. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b) è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 14

(Cause di revoca del contributo concesso)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b) per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 3;
- e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 o sia venuto meno il diritto al contributo concesso;
- g) si riscontri l'estraneità del genitore dai rapporti affettivi ed economici con i figli, accertata da autorità giurisdizionale o da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza del provvedimento di concessione, previa contestazione a norma dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 15
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli; richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 17
(Norme transitorie)

1. Il Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità emanato con decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 73/2013 possono presentare altra domanda di contributo, secondo quanto disposto all'articolo 7, commi 3, 4 e 5.

Art. 18
(Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge

regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), salvo gli effetti della norma transitoria di cui all'articolo 17.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.